COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

27.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio):

Cristofori ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (672);

Lodi Faustini Fustini ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1176);

Borruso ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1725);

Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2049) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* 3, 12, 13

Borruso Andrea 12

Cavicchioli Andrea 12

Cirino Pomicino Paolo, *Ministro per la funzione pubblica* 10, 12, 13

Lodi Faustini Fustini Adriana 12

Pallanti Novello 12

Rotiroti Raffaele 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Cristofori ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (672); Lodi Faustini Fustini ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1176); Borruso ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1725); Rotiroti ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Lodi Faustini Fustini ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Borruso ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Rotiroti ed altri: « Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Ricordo innanzitutto che la Commissione, nella seduta del 28 luglio scorso, aveva proceduto all'approvazione degli articoli ai quali non erano stati presentati emendamenti, nonché di quelli ai quali erano stati presentati emendamenti per la cui approvazione non erano richiesti i pareri delle Commissioni I e V, mentre gli altri erano stati approvati soltanto in linea di principio e, conseguentemente, trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nella stessa seduta la nostra Commissione aveva altresì accantonato gli articoli 14, 15, 16 e le tabelle A e B, deliberandone all'unanimità il rinvio al Comitato ristretto per una nuova formulazione, al fine di richiedere, successivamente, sulla base del nuovo testo, un riesame del parere già espresso da parte della I Commissione affari costituzionali.

Per motivi di merito erano stati, inoltre, accantonati gli articoli 19 e 38, nonché gli emendamenti 38. 3, 38. 1 e 38. 2 e gli articoli aggiuntivi 53. 0. 1. e 53. 0. 2.

Sul complesso degli articoli accantonati si è poi svolto il lavoro del Comitato ristretto, che, riunitosi subito dopo la pausa estiva, ha provveduto a riformulare il testo degli articoli medesimi, aggiungendo altresì alla fine tre nuovi articoli.

Do pertanto lettura degli articoli e delle tabelle riformulati dal Comitato ristretto:

ART. 14.

(Funzionari direttivi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli Enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della *ex* categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso *ad personam,* e sulla base

delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della VIII e IX qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.

ART. 15.

(Personale della prima qualifica del ruolo professionale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale della prima qualifica del ruolo professionale degli Enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, compresi nel comparto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è attribuito, dopo la maturazione di 6 anni di permanenza nella anzidetta qualifica, il trattamento stipendiale secondo la tabella A allegata alla presente legge.

2. L'attribuzione del livello secondo può essere ritardata fino ad un massimo di 5 anni nei casi in cui l'attività del dipendente abbia dato luogo a rilievi formali sotto il profilo dell'impegno partecipativo e della collaborazione o a valutazioni negative sotto il profilo della capacità professionale. L'attribuzione dell'ultimo livello retributivo è disposta con deliberazione dell'organo competente, nei confronti dei dipendenti in possesso dell'anzianità prescritta ed investiti degli incarichi di coordinamento di cui al comma 4, che si siano particolarmente distinti in rapporto ai titoli di servizio e professionali acquisiti.

3. Le modalità di applicazione dei commi 1 e 2 sono determinate, previa contrattazione, con deliberazione dei competenti organi degli enti, che stabiliranno anche il contingente massimo di dipendenti cui è conferibile il livello retributivo più elevato che non potrà essere inferiore al 20 per cento delle dotazioni organiche dei singoli rami professionali. I criteri per il primo inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale in questione sono determinati con deliberazione dei competenti organi degli enti, che potranno prevedere anche inquadramenti in soprannumero rispetto al predetto contingente massimo.

4. Con delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, sono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle professionalità interne agli enti e per l'organizzazione dell'attività professionale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti tra gli appartenenti alla prima qualifica dei ruoli professionali, la dirigenza e gli organi nonché ai contenuti della funzione di coordinamenio di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale della 1° qualifica professionale.

ART. 16.

(Avvocatura degli Enti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della prima qualifica del ruolo professionale ramo legale degli Enti disciplinati

dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, compreso nel comparto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fermo restando l'organico inserimento nella struttura degli Enti, è inserito in Avvocature, costituite da uffici legali, organizzate in attuazione dei princìpi della autonomia professionale e della responsabilità personale secondo le norme dell'ordinamento forense e quelle di settore, nel rispetto dei diritti e degli obblighi correlati allo stato professionale e di rapporto di impiego e delle disposizioni regolamentari di cui al comma 9.

1-*bis*. Gli uffici legali costituiscono unità organizzate autonomamente e coordinate secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Gli avvocati e procuratori degli Enti si distinguono in:

Avvocato generale;

Avvocato;

Procuratore legale.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori è stabilito, con deliberazione dei competenti organi degli Enti, fermo restando che la dotazione organica degli avvocati non può essere superiore ai quattro quinti dell'organico complessivo.

3. Alla qualifica di avvocato si accede, nell'ambito della disponibilità di organico, dopo la maturazione di almeno sei anni di permanenza nella qualifica di procuratore.

4. Nella qualifica di avvocato sono istituite quattro classi di stipendio secondo la tabella B allegata alla presente legge. L'attribuzione della classe di stipendio superiore avviene, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole di un'apposita commissione presieduta dai rispettivi presidenti degli Enti e composta dal direttore generale, dal capo del servizio personale e dall'Avvocato generale e da due avvocati designati dalla categoria.

5. Con delibera dei competenti organi degli Enti saranno stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attribuzione agli avvocati e procuratori degli incarichi di coordinatore-responsabile in modo che siano funzionali all'organizzione e alle necessità degli Enti medesimi e tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali e dell'anzianità di qualifica degli interessati.

6. I predetti incarichi della durata di cinque anni saranno rinnovabili e revocabili con delibera dei predetti organi sentita la commissione di cui al comma 4.

6-*bis*. Gli organi, nella delibera di cui al precedente comma, stabiliscono obiettivi gestionali direttamente dipendenti dall'esercizio dell'attività professionale ai quali collegare la verifica della efficacia dell'espletamento degli incarichi di coordinatore-responsabile, delegando al Direttore generale, su proposta dell'Avvocato generale, l'approntamento delle procedure, dei mezzi strumentali e del personale necessari per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Annualmente l'Avvocato generale, sulla base delle relazioni, degli avvocati coordinatori-responsabili presenta al Presidente una relazione sull'attività professionale svolta dall'Avvocatura anche in relazione agli obiettivi gestionali dell'Ente.

7. La nomina ad Avvocato generale è deliberata dai competenti organi degli Enti sulla base di criteri che tengano conto delle capacità professionali, degli incarichi ricoperti e delle attitudini personali degli interessati con un'anzianità di almeno 25 anni di servizio. In fase di prima attuazione detta posizione è attribuita all'Avvocato coordinatore generale degli Enti.

8. I criteri per il primo inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale in questione sono determinati con deliberazione dei competenti organi degli Enti che potranno prevedere anche in quadramenti in soprannumero sulla qualifica di avvocato.

9. Con regolamenti approvati dai rispettivi consigli di amministrazione sono emanate norme dirette ad armonizzare la nuova disciplina alle esigenze degli Enti, a stabilire i criteri per l'organizzazione

dell'attività professionale, con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti tra l'avvocatura, la dirigenza e gli organi, ed a definire i rapporti funzionali degli appartenenti al ruolo rispetto ai responsabili degli uffici, tra questi e l'Avvocato generale, fermo restando che le procedure concorsuali di accesso alla qualifica di procuratore debbono prevedere la preventiva iscrizione all'albo.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale della 1° qualifica professionale.

ART. 19.

(Progetti speciali).

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di Ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,05 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto, di cui lo 0,01 è destinato agli incentivi previsti dal comma 2.

ART. 38.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. È istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

1) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 564, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1954, n. 222;

3) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1955 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1955, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

4) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1965, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

5) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

6) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza ante-

riore al 1° gennaio 1959 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione;

7) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 25 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1950, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1955, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, numero 3), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1955, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1975, n. 543, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1955, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui ai punti 4, 5 e 6 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1955, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1955, n. 67.

6. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

7. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1965, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

ART. 53-*bis*.

(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali).

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo, nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 5 agosto 1955, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1956, n. 775;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al precedente comma sono inquadrati nel settore « attività varie »; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

ART. 53-*ter*.

(Prestazioni indebite).

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavo-

ratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

ART. 53-*quater*.

(Norme finali e transitorie).

1. Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle gestioni di cui all'articolo 25 sono trasferite al comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

2. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente, quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono decisi dallo stesso Ministero.

3. Ai ricorsi ai comitati di cui agli articoli 23, 26 e 42 si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al Comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 25. Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono concesse dalle commissioni di cui all'articolo 8 della medesima legge.

6. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto sono decisi dal comitato provinciale.

7. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

8. Tra le forme di previdenza a carattere temporaneo di cui all'articolo 25, comma 1, rientra il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1956, n. 493.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi del 5 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1 dell'articolo 25.

10. Le entrate della Gestione speciale di cui all'articolo 50 sono annualmente trasferite al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le regioni.

11. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, è aggiunto il seguente punto: « 6) il Direttore generale ».

TABELLA A

Anni di permanenza effettiva nel livello retributivo inferiore.	Trattamento stipendiale annuo.
—	—
0	16.846.607
2	18.923.275
7	25.593.883
10	33.045.266

Il suddetto trattamento stipendiale è adeguato in concomitanza e con la stessa percentuale degli incrementi retributivi disposti per legge per le qualifiche dirigenziali.

Il tempo di permanenza in ciascuno dei livelli retributivi suindicati è valutato ai fini dell'attribuzione di classi biennali del 6 per cento costante calcolato sul livello stesso fino ad un massimo di otto ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe. L'importo complessivo delle classi o scatti maturati in rapporto al periodo di effettiva permanenza nel livello retributivo inferiore si aggiunge all'importo del livello retributivo superiore ai fini dell'attribuzione nella nuova classe di stipendio. L'anzidetto trattamento economico sostituisce a partire dal 6° anno di appartenenza alla 1ª qualifica professionale quello previsto, per la medesima qualifica, dagli accordi di categoria. Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi della presente tabella dovesse risultare inferiore a quello in godimento l'eccedenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri incrementi di stipendio.

TABELLA B

Anni di permanenza effettiva nella prima classe retributiva inferiore		Trattamento stipendiale annuo
—		—
0	Avvocati alla prima classe di stipendio	L. 27.491.778
4	Avvocati alla seconda classe di stipendio	L. 31.418.445
7	Avvocati alla terza classe di stipendio	L. 35.345.112
8	Avvocati alla quarta classe di stipendio.	
	Avvocato generale	L. 41.531.657

Il suddetto trattamento stipendiale è adeguato in concomitanza e con la stessa percentuale degli incrementi retributivi disposti per legge per le qualifiche dirigenziali.

Nell'ambito di ciascuna classe la progressione economica degli stipendi si sviluppa in otto aumenti biennali del 6 per cento da determinare sullo stipendio iniziale della classe ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Il trattamento economico dell'Avvocato generale degli Enti nei quali l'Avvocatura è distribuita sull'intero territorio nazionale, con un organico superiore a 100 unità in ciascun capoluogo di regione o provincia, è di lire 45.683.288 annue, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi.

Il trattamento retributivo dei procuratori legali è disciplinato dalle disposizioni dei contratti di categoria concernenti la I qualifica professionale. Agli avvocati nominati responsabili d'ufficio è attribuita per la durata dell'incarico un'indennità di funzione pari al 5 per cento dello stipendio tabellare in godimento.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 28 settembre 1988, ha espresso il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* del testo unificato delle proposte di legge, come riformulato

dalla Commissione di merito con particolare riferimento agli articoli 14, 15 e 16 ed agli emendamenti ad essi relativi ».

La V Commissione bilancio, in data 29 settembre 1988, ha adottato la seguente decisione: « Parere favorevole a condizione che si introducano ulteriori disposizioni recanti l'obbligo per gli organi di amministrazione dell'INPS di adottare tutti i provvedimenti di loro competenza nonché di proporre al ministro del lavoro e della previdenza sociale il tempestivo adeguamento delle aliquote contributive al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario delle gestioni, nelle quali dovranno essere considerate le spese di amministrazione dell'istituto inclusi i maggiori costi derivanti dalla presente legge ».

In relazione a tale parere, in qualità di relatore ho predisposto il seguente articolo aggiuntivo che sostituisce quello 22. 0. 1, già approvato in linea di principio, e che per ragioni di sistematica trova ora collocazione dopo l'articolo 41:

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Equilibrio finanziario delle gestioni).

1. Per tutti i Fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

Non sfugge che l'aumento dell'aliquota contributiva rappresenta una delle misure idonee ad assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, ma tale equilibrio può essere garantito anche attraverso decisioni del consiglio di amministrazione tendenti a ridurre le spese o a contenere altri tipi di investimento. In definitiva, non è evidentemente stabilito il principio dell'automaticità di crescita delle aliquote contributive.

A questo punto, dovremmo passare all'esame degli articoli accantonati e dei relativi emendamenti.

Prima della votazione finale del provvedimento chiederò di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Anticipo ora tale richiesta augurandomi che l'*iter* di questo provvedimento possa avere una conclusione positiva. Proprio per questa ragione (ed in relazione a precise dichiarazioni formulate anche per iscritto dall'onorevole Cirino Pomicino, ministro per la funzione pubblica, soprattutto in riferimento agli articoli 14, 15 e 16) lo stesso ministro darà alcune comunicazioni alla Commissione, che concorreranno certamente alla positiva conclusione dei nostri lavori.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, lei ha giustamente ricordato le tappe dell'*iter* delle proposte di legge e, a fronte di una modifica del parere della I Commissione affari costituzionali, che si presenta con carattere di novità rispetto a quello precedentemente espresso, il Governo nella sua interezza – nell'intenzione di favorire il prosieguo dello esame e l'approvazione del provvedimento – ha l'esigenza, mio tramite, di rappresentare tre ordini di questioni, di cui una è di minore peso, mentre le altre due sono essenziali per il buon proseguimento dell'esame in sede legislativa del provvedimento stesso.

La questione meno importante riguarda l'articolo 14, che istituisce il ruolo ad esaurimento per gli enti del parastato nello stesso momento in cui il Senato lo elimina nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Poiché tale questione è all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera, l'orientamento che sarà assunto in questa sede non potrà non influire sulle decisioni ancora da prendere.

Dopo questa osservazione di carattere, direi, sistematico, desidero occuparmi delle altre due questioni, che considero fondamentali.

La prima riguarda il fatto che il testo definito dal Comitato ristretto innova profondamente rispetto alla legge n. 93 del 1983, in quanto sottrae alla contrattazione sindacale categorie, quali la prima qualifica professionale e gli avvocati, che vi erano prima sottoposte. Il personale della prima qualifica professionale, dopo la maturazione di sei anni di permanenza in essa, passa nell'ambito della dirigenza; allo stesso tempo, viene definito il ruolo e lo *status* degli avvocati e dei procuratori degli enti.

Il Governo non può che prendere atto di tale orientamento, a condizione, però, che contestualmente all'approvazione della legge in esame la Commissione predisponga e voti un ordine del giorno che impegni il Governo ad individuare in tutto il pubblico impiego le qualifiche professionali ed a sottrarle alla contrattazione, riconducendole nell'ambito della riserva di legge.

Infatti, né il Governo, né il Parlamento possono assumere atteggiamenti differenziati nei confronti del personale degli enti pubblici non economici e dei ministeri. Non sfuggirà, peraltro, che l'inesistenza della qualifica professionale nell'amministrazione dello Stato comporta l'esercizio di atti a forte contenuto professionale da parte di qualifiche per le quali non è previsto alcun passaggio automatico nella dirigenza, né dopo sei, né dopo sessant'anni! Mi riferisco, per esempio, al medico del Ministero della sanità, o all'ingegnere del Genio civile.

Pur nella consapevolezza che non è possibile affrontare tale argomento in questa sede, nella quale ci occupiamo della riforma dell'INPS, il Governo intende ribadire un orientamento di carattere politico teso ad evitare che vengano forniti segnali diversi e contraddittori tra loro all'interno della pubblica amministrazione.

Pertanto, se la Commissione lavoro insiste sul passaggio automatico alla dirigenza della prima qualifica professionale, il Governo chiede che venga fornita un'indicazione più generale, utile al fine di approntare una serie di disegni di legge per la riforma della dirigenza pubblica e dei ministeri, in base alla quale la qualifica professionale diventa una caratteristica dell'intera pubblica amministrazione ed il suo trattamento economico venga ricondotto nell'ambito della riserva di legge.

La seconda questione che ritengo importante affrontare riguarda l'opportunità di disciplinare il trattamento economico della prima qualifica professionale e degli avvocati degli enti in sede di adeguamento o di definizione del trattamento economico della dirigenza, eliminando le tabelle A e B, attualmente previste.

Alcuni possono considerare un'incongruenza il fatto di assegnare un determinato *status* e non il relativo trattamento economico, ma può essere ritenuta tale anche la decisione, a venti giorni dall'inizio del confronto sul rinnovo dei contratti degli enti pubblici non economici, di sottrarre determinate categorie alla contrattazione sindacale, passandole alla dirigenza, con incrementi stipendiali che possono essere in contraddizione con il piano di rientro.

Una linea praticabile, a mio avviso, può essere rappresentata dall'eliminazione delle tabelle e dal rinvio della definizione del trattamento economico delle menzionate categorie in sede di adeguamento del trattamento economico della dirigenza, indicando, eventualmente, una data certa entro la quale provvedere (per esempio, il 1° aprile o il 1° giugno 1989). In tal modo, nel rispetto della sovranità del Parlamento, che chiede determinate innovazioni per certe categorie, sarà possibile inserire correttamente queste ultime nell'ambito della dirigenza, per quanto riguarda sia il loro *status*, sia il loro trattamento economico.

In conclusione, il Governo intende compiere il massimo sforzo per prendere atto dell'orientamento parlamentare, ma deve poter disporre di strumenti di coerenza nel momento in cui si prepara ad affrontare una stagione contrattuale difficile, che rischierebbe di divenire esplosiva in mancanza di tali strumenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti approvati in linea di principio e degli articoli precedentemente accantonati. Comunico che risultano assorbiti nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto gli emendamenti 14. 1, 38. 1, 38. 2, 38. 3, nonché gli articoli aggiuntivi 53. 0. 1 e 53. 0. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13.0.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14.
(È approvato).

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* A questo punto, chiedo che la seduta sia rinviata a domani mattina.

PRESIDENTE. Si potrebbero accantonare gli articoli 15 e 16 e le tabelle A e B e proseguire nell'esame dell'articolato.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Esistono connessioni tra tali articoli ed il resto del provvedimento.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. A nostro giudizio, tali connessioni non esistono.

ANDREA CAVICCHIOLI. Propongo una sospensione della discussione, perché ritengo che la modifica degli articoli 15 e 16 non sia ininfluente sull'intero contesto del provvedimento.

NOVELLO PALLANTI. In conseguenza delle affermazioni del ministro Cirino Pomicino, in alcune delle quali ritrovo argomenti già sostenuti dal gruppo comunista, ritengo che i nostri lavori non debbano bloccarsi in questo momento, in quanto i punti che ancora possono essere soggetti ad ulteriori approfondimenti possono essere momentaneamente accantonati; ciò consentirebbe di proseguire nell'esame degli articoli su cui esiste un'intesa globale. Quindi, propendo per l'accantonamento degli articoli e non condivido la proposta di sospensione.

RAFFAELE ROTIROTI. Siamo in una regolare fase di approvazione degli articoli, quindi non capisco come si possa saltare l'esame di alcuni ed approvarne altri.

ANDREA BORRUSO. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Cavicchioli, in quanto non ci troviamo in presenza di due articoli che possano essere espunti dal contesto del provvedimento perché non connessi con altri articoli. In realtà, essi rappresentano un elemento centrale della riforma e risultano connessi con l'articolo 19 riguardante i progetti speciali.

Pertanto, ritengo opportuno rinviare la discussione.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei sottolineare l'esistenza di un problema di razionalità dei nostri lavori. È

ormai un anno che discutiamo un testo di riordino dell'INPS che era stato già concordato nella passata legislatura. È giunto il momento di arrivare ad una decisione.

Tenendo presente l'imminente riunione dell'Assemblea, potremmo domani mattina concludere l'esame del provvedimento.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che, se non si individuano precise connessioni fra gli articoli di cui si propone l'accantonamento e gli altri da sottoporre all'approvazione, si possa senz'altro accogliere la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare gli articoli 15, 16 e 19 e le tabelle A e B e di proseguire nell'esame degli altri articoli.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento 20.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 26.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 29.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 33.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 36.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 41-*bis*, nella riformulazione da me predisposta in qualità di relatore a seguito del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53-*bis*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53-*ter*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53-*quater*.

(È approvato).

In merito a quest'ultimo articolo, chiarisco che si tratta di una serie di disposizioni che in sede di coordinamento troveranno collocazione all'interno degli articoli precedentemente approvati.

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 11.

Avverto che il Comitato ristretto è convocato, sempre nella giornata di domani, alle ore 9.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO